Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 173

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Martedì 27 Giugno

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 274 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, al capitolo annualità e prestazioni diverse per l'anno 1871 e successivi, dei seguenti assegni:

1. All'Albergo dei Poveri in Napoli	L. 165,747 06
2. Alla Casa Santa dell'Annunziata in Napoli	» 95,625 00
3. All'Ospedale di Sant'Eligio in Napoli	» 12,905 55
4. All'Ospedale degli Incurabili di Napoli	» 102,575 03
5. Alla Pia Casa di beneficenza in Lucca	» 61,648 53
6. Agli Ospedali toscani	» 64,380 52
Totale	L. 502,881 69

Conseguentemente sono annullati gli stanziamenti fatti ai capitoli 82 ed 83 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1871

a favore dell'Ospedale degl'Incurabili per	L. 102,575 03
ed a favore della Casa Santa dell'Annunziata di	» 95,625 00
Totale	L. 198,200 03

Art. 2. È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1871, della spesa di lire 1,322,066 37, ripartita nei seguenti capitoli:

N. 87*bis*. Pagamento di arretrati dovuti allo Albergo dei Poveri in Napoli, in dipendenza della transazione stipulata il 7 dicembre 1870	L. 773,486 28
N. 87*ter*. Pagamento alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli dell'assegno di cui all'art. 1 della presente legge per gli anni 1866 e 1867	» 191,250 00
N. 87*quater*. Pagamento allo spedale di Sant'Eligio in Napoli degli arretrati dell'assegno, di cui all'art. 1 della presente legge, per gli anni dal 1866 al 1870 inclusivo	» 94,527 75
N. 87*quinquies*. Pagamento di arretrati dovuti all'Ospedale degli Incurabili in Napoli, in esecuzione della transazione stipulata tra l'amministrazione finanziaria e lo stesso Ospedale	» 262,802 34
Totale	L. 1,322,066 37

Art. 3. È autorizzata pure l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze della somma di L. 500,148 27, da ripartirsi nei tre anni 1871, 1872 e 1873 in tre eguali annualità di lire 166,716 09.

Per il 1871 questa somma sarà inscritta al capitolo 87*sexies*, sotto la denominazione di Pagamenti di arretrati agli spedali toscani, in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871.

Art. 4. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 18,622 11 rappresentante il capitale a valor nominale di lire 372,562 26 da consegnarsi alla Pia Casa di beneficenza di Lucca, in esecuzione della transazione stipulata il 17 febbraio 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. 275 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dalla Amministrazione demaniale dello Stato:

1° Di vendita al comune di Firenze del fabbricato detto il Saloncino Goldoni, e delle sue dipendenze, costituenti il lotto terzo dell'elenco 5 di questa provincia, pel prezzo di L. 18,789 31, come da istrumento ne' rogiti Pier Antonio Spighi del 30 settembre 1868;

2° Di vendita alla provincia di Treviso di un fabbricato in Valdobbiadene, ad uso di quartiere dei Reali carabinieri, pel prezzo di lire 1,738 83, come da istromento ne' rogiti Dal Corno Federico del 10 settembre 1869;

3° Di vendita al comune di Arezzo dei fabbricati costituenti i lotti 3, 6 e 18 dell'elenco 5 di quella provincia, pei rispettivi prezzi di lire 6,366 11, lire 6,900 e lire 5,468 07, come da istromento nei rogiti Pier Antonio Spighi del 18 dicembre 1869;

4° Di vendita alla provincia di Alessandria del palazzo già Reale, situato in quella città, pel prezzo di lire 102,400 ed alle condizioni risultanti dall'atto seguito avanti quella prefettura il 19 febbraio 1870;

5° Di vendita al municipio d'Asti del fabbricato detto il Foro Boario in quella città, pel prezzo di lire 80,000, colla retrocessione al medesimo municipio dell'altro fabbricato detto dell'Annunziata, già ad uso di collegio militare, come da istromento nei rogiti Lanzavecchia Agostino del 24 giugno 1870;

6° Di vendita alla provincia di Parma del palazzo già Reale in quella città, e della già Reale villa nel comune di Colorno, ciascuna proprietà per l'eguale prezzo di lire 100,000, come da atti seguiti avanti quell'intendenza di finanza ai 17 agosto e 3 settembre 1870;

7° Di cessione al comune di Firenze del viale detto del Poggio Imperiale, fuori Porta Romana di questa città, coi terreni adiacenti e col piazzale fronteggiante la villa dello stesso nome, alle condizioni risultanti dall'istromento nei rogiti Vincenzo Guerri del 6 settembre 1870;

8° Di vendita al comune di Treviso del fabbricato ad uso di corpo di guardia nella piazza maggiore di quella città, pel prezzo di L. 2070, come da atto conchiuso avanti quell'intendenza di finanza nel 20 dicembre 1870;

9° Di vendita alla provincia di Livorno del palazzo già Reale in quella città, colle sue adiacenze nelle vie degli Avvalorati e del Leon d'Oro, pel prezzo di lire 184,741, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza il 24 gennaio 1871;

10. Di permuta fra l'amministrazione militare ed il municipio di Pavia di terreni dell'opera difensiva di Santa Teresa fuori di porta Cremona di quella città, con altri terreni comunali fuori porta Milano, e coll'aggiunta, per parte del municipio, della somma di lire 15,000 a titolo di conguaglio, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza il 26 gennaio 1871;

11. Di permuta fra l'amministrazione del demanio ed il municipio di Padova del fabbricato detto di San Francesco in uso di quella Università, coll'altro comunale detto di San Mattia per l'eguale destinazione, come da istrumento nei rogiti Giuseppe Antonio Berti del 20 febbraio 1871;

12. Di permuta fra l'amministrazione militare e la piccola casa della Divina Provvidenza, detta anche il Cottolengo, in Torino, di circa 8 are di terreno nella regione di Valdocco in quella città, per la formazione di un campo di tiro al bersaglio, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza il 24 febbraio 1871;

13. Di vendita alla provincia di Verona dell'antico palazzo detto degli Scaligeri, in piazza dei Signori di quella città, pel prezzo di lire 72,916 66, come da istromento nei rogiti Giuseppe Donatelli del 28 febbraio 1871;

14. Di vendita alla provincia di Messina del palazzo già Reale, detto anche del Gran Priorato, in quella città, pel prezzo di lire 150,000, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza il 1° marzo 1871;

15. Di vendita alla provincia di Forlì di una golena lungo il fiume Ronco, di circa ettari cinque e mezzo, pel prezzo di lire 3129 40, come da atto ricevuto da quell'intendenza di finanza il 15 marzo 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. 278 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4, 13, 16 e 26 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti i Nostri decreti del 21 agosto 1870, n. 5811, e del 2 aprile 1871, n. 157, (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La licenza speciale per la destinazione esclusiva di palmenti alla macinazione del granturco e della segala collo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri, a norma dell'art. 1° del R. decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, non sarà concessa dal giorno della pubblicazione del presente decreto per quei palmenti i quali non siano in locali isolati, in modo da non avere alcuna comunicazione interna con quelli in cui trovansi degli apparecchi destinati a macinazione di altri generi.

Art. 2. Per la destinazione temporanea di palmenti ad operazioni non soggette a tassa non può essere accordata alcuna licenza speciale, se i locali in cui trovansi i palmenti stessi non sono isolati da quelli in cui si trovano altri apparecchi di macinazione.

I palmenti, per i quali alla pubblicazione del presente decreto sia già concessa la speciale licenza indicata all'alinea precedente e non si trovino già isolati, devono essere ridotti in tale condizione entro il termine di 30 giorni.

Art. 3. Nei locali in cui trovinsi esclusivamente palmenti forniti di speciale licenza è vietato d'introdurre o ritenere qualsiasi quantità di generi o prodotti della macinazione di generi diversi da quelli indicati nella licenza speciale.

La scoperta in quei locali e, per i palmenti non isolati, la scoperta nel palmento di una quantità qualsiasi di questi generi o prodotti costituisce la prova della macinazione di contrabbando.

Art. 4. Non sono imputabili alla macinazione del granturco e della segala o di generi non soggetti a tassa i giri compiuti dopo la prima verificazione posteriore alla concessione della licenza speciale per quei palmenti, per i quali sia accertata una delle contravvenzioni previste dai num. 6 ed 8 dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto del 2 aprile 1871, n° 157, (Serie 2ª), od una contravvenzione alle prescrizioni degli articoli precedenti.

La riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio accordato o della tassa non riscossa per effetto della licenza speciale si fa nei modi e colle norme stabilite per le rate ordinarie di tassa.

La disposizione del presente articolo si applica indipendentemente dalle pene che siano incorse per la macinazione di contrabbando, o per altro fatto.

Art. 5. I locali in cui trovansi gli apparecchi di macinazione di un mulino devono rimanere aperti anche di notte, salvo che l'esercente abbia depositata la chiave della porta d'ingresso nei medesimi presso l'agente delle imposte affinchè si possa, occorrendo, far procedere alla visita del mulino dai delegati della autorità finanziaria.

Gli esercenti di mulini trovati chiusi e per i quali non fosse stata consegnata la chiave, incorreranno nella stessa pena in cui incorrono gli esercenti che rifiutano ai delegati dell'autorità finanziaria l'entrata nei locali addetti alla macinazione.

Gli esercenti già forniti di licenza d'esercizio devono uniformarsi a questa disposizione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6. La durata delle licenze speciali indicate agli articoli 1 e 2 non può eccedere i dodici mesi. Per quelle già concesse per tempo indeterminato i dodici mesi decorrono dalla pubblicazione del presente decreto.

Queste licenze speciali possono servire soltanto per l'esercente al quale sono rilasciate, e cessano ogniqualvolta egli rinunzi all'esercizio del mulino o non rinnuovi la licenza annuale d'esercizio.

Le contravvenzioni al presente decreto si accertano per mezzo di verbale compilato nelle forme e dagli agenti indicati nel regolamento approvato con Regio decreto del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª).

Nulla è innovato alle prescrizioni del Regio decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, e degli altri regolamenti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N. 279 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2ª);

Visti gli articoli 3 e 26 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2ª), relativo all'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Le quote di tassa che l'esercente deve pagare ogni cento giri di macina sono determinate secondo i criteri stabiliti nella prima parte dell'articolo 3 della legge del 7 luglio 1868 e nel modo prescritto dagli articoli 33 al 40 inclusive del regolamento approvato col R. decreto del 1° aprile 1870, n. 5596.

L'ingegnere provinciale avuta l'approvazione della direzione tecnica, trasmette all'intendente di finanza, in doppio originale, la proposta (1) delle quote fisse da notificarsi all'esercente per la stipulazione della relativa convenzione, ovvero, se l'accordo non può conseguirsi, per gli effetti della legge del 16 giugno 1871, num. 261 (Serie 2ª).

Art. 2. L'intendente formula la convenzione da stipularsi coll'esercente e la trasmette in doppio originale all'agente delle imposte unitamente colla proposta dell'ingegnere provinciale.

Art. 3. L'agente delle imposte provvede immediatamente perchè sia notificata all'esercente per atto di usciere la proposta dell'ingegnere provinciale, con invito a presentarsi, entro cinque giorni, al suo uffizio per firmare la relativa convenzione.

Uno degli originali dell'atto di notificazione delle quote è ritirato dall'agente e spedito all'intendente, che lo comunica all'ingegnere provinciale.

Allorchè il mugnaio accetta la convenzione propostagli, questa è firmata da lui e dall'agente in doppio originale, e rimessa all'intendente per l'approvazione. Prima che questa approvazione sia intervenuta, la convenzione non è valida.

Art. 4. La tassa comincia a decorrere in base alle indicazioni del contatore dal primo verbale

(1) Modello n. 1.

APPENDICE

(41)

L'EREDE DI MOULTRY

(VERSIONE DAL TEDESCO)

(*Continuazione* — Vedi il numero 172)

CAPITOLO L.

Sir Bernardo Gaston — cominciò il rettore dopo una pausa — sebbene io sia per voi un estraneo, il carattere di cui son rivestito, mi dà un diritto, che si nega spesso ad una lunga e provata amicizia, il diritto cioè di fare appello alla coscienza di un fratello traviato.

— Io non vi capisco — rispose il barone impallidendo suo malgrado.

— Mi spiegherò meglio — riprese il rettore. — Io non posso, nè voglio favorire col mio silenzio il vostro strano modo di procedere. Il vincolo che esiste fra voi, signor barone, ed il mio allievo non mi è ignoto; in una parola... io so ch'egli è vostro nipote...

Sir Bernardo balzò dalla sedia con finta sorpresa.

— So ch'egli fu rapito dalla mia casa per vostro incarico — seguitò il rettore senza scomporsi; — a quale scopo, solo Dio e voi potete saperlo. Or vi prego di riflettere che avete commesso almeno una grave imprudenza. Se voi vi rifiutate a restituirlo, i suoi amici non lascieranno intentato alcun mezzo per indurvi a farlo. Intanto la sparizione di Ugo mi sembra che...

— Io vi ho pazientemente ascoltato — interruppe con affettata tranquillità il barone. — Ora permettete che io parli alla mia volta. La supposizione, che io abbia fatto rapire un fanciullo che non conosco, è assurda. Se egli però, come voi asserite, è mio nipote, in tal caso io sono allora il suo tutore naturale, e ho ogni diritto...

— Non ad un atto di violenza — lo interruppe il sacerdote.

— Di questo non ne parliamo per ora — riprese il barone. — Io posso sapere in quali mani sia caduto Ugo, e non indugierò a fare gli atti legali onde procurargli la libertà. Per la di lui sicurezza io non temo — proseguì con sorriso di sprezzo; — i rapitori rifletteranno bene prima di osare far violenza all'erede di sir Bernardo Gaston.

Detto questo scosse il campanello e troncò ogni ulteriore osservazione coll'ordinare al servo di fare avanzare la carrozza del reverendo.

Il rettore partì assai corrucciato; giunto al villaggio, discese alle *Armi di Gaston* onde continuare il viaggio colla corriera.

Qui trovò il dott. Tranian che lo informò come Collin Craw lo attendeva là presso a Brookhouse: fu deciso di recarsi tosto qui.

Mentre stavano per salire in carrozza un uomo in abito da contadino susurrò prestamente poche parole all'orecchio del dottore.

— Va bene — esclamò questi sotto voce — benone! ma continuate a far buona guardia.

L'uomo rispose con uno sguardo d'intelligenza e entrò nell'albergo.

Arrivati a Brookhouse furono ricevuti dallo squire Beackam, che strinse cordialmente la mano al dottore.

— Favorite seguirmi, signori — disse il degno squire. — Entrati nella biblioteca, il rettore fu sorpreso di trovar colà riuniti Collin Craw, Edoardo Gaston ed il suo allievo, Ugo.

— Vogliate perdonarmi — esclamò Ugo baciando la mano del suo maestro. — Voi sarete in collera con me, per la mia scappata, ma.....

— Certo, mio caro ragazzo, io n'ebbi molta inquietudine — disse il sacerdote.

— Avevamo scritto una lettera per voi, dirigendola a Woodfall — disse Collin — ma probabilmente essa arrivò dopo la vostra partenza.

Mediante la spiegazione che ne seguì, seppe il sacerdote, ciò che i nostri lettori hanno già senza dubbio indovinato, cioè che Ugo, pregato da Collin Craw, aveva abbandonato il Pfarhof, nella speranza di rendere così meno pericolosa la posizione del suo amico e salvatore.

— Io temo — disse mestamente il rettore — che il mezzo non gioverà molto. Sir Bernardo minaccia di rivolgersi al lord cancelliere per riavere suo nipote.

— Infatti egli può far questo — disse Collin. — Potessimo sapere noi pure dove tiene nascosto William!

— Credo di saperlo io — disse il dottore in aria trionfante. — Mentre noi partivamo da Wicksal, uno degli agenti di polizia, che ci accompagnano, mi disse che Beckford è giunto da Penswich, e che il barone ha noleggiato per domani a sera una carrozza da posta a quattro cavalli, che deve trovarsi alla *Casa dei cacciatori*.

— William è là — esclamò Edoardo — ora a noi il liberarlo.

E per vero diventava assai urgente: il povero fanciullo soffriva immensamente nella sua prigione. Il silenzio e il mistero che lo circondavano, il terrore di quella solitudine e dei pericoli che lo minacciavano, riempivano di disperazione il suo giovine cuore.

Sorgeva il terzo dì della sua prigionia, i primi raggi del sole penetravano già attraverso l'inferriata della finestra, quando fu desto dal rumore della massiccia porta che girava sui suoi cardini. Balzò dal letto, e trattenendo il respiro, stette in attesa di ciò che accadeva. A sua gran sorpresa, scorse entrar carponi quell'individuo misterioso che al suo arrivo aveva veduto nella sala terrena, ravvoltolarsi davanti il focolare.

— Che sia stato mandato qui per uccidermi? — pensò William con raccapriccio.

In luogo di avvicinarsi al fanciullo, l'infelice Andrew scoprì le sue gambe e mostrò le tracce che vi avevano lasciato gli inumani trattamenti di Miles Goring, poi ponendosi il dito sulla bocca:

— Zitto! — disse a bassa voce, — arrischio la vita venendo qui, e se ci sentissero....

— Come siete entrato?

— Mi ci rinchiudono qui nella torre tutte le sere.

— Dunque la porta è chiusa?

— Certo.... e tanto bene, che è impossibile aprirla per di dentro. Voi potete almeno aiutarmi a trar vendetta de' miei persecutori.

— Che posso io mai fare? — chiese meravigliato il giovinetto.

— Punire i vostri nemici e i miei — disse in tuono energico il fabbro. — Punire il vostro snaturato nonno, Miles Goring e l'altro birbante, Humfrey Skillet.

— Voi parlate di mio nonno; volete forse dire sir Bernardo?

— Sì... di quel tiranno....

— Siete in errore — disse William — io non sono Ugo Gaston.

— Vi ripeto, che voi siete il nipote di sir Bernardo. L'ha affermato Skillet al suo camerata Goring. Voi siete nato nell'Ospizio dei Poveri a Wicksal, e avete un segno sulla spalla destra; vostra madre fu assassinata da quei due furfanti; ho udita l'orribile notizia dalla loro bocca.

Queste rivelazioni parvero al giovanetto troppo inverosimili per darvi fede, e conchiuse che il povero storpiato fosse veramente pazzo. Tuttavia fu colpito dall'allusione al segno che recava sulla spalla.

di verificazione compilato, posteriormente all'atto d'usciere con cui le quote vennero notificate all'esercente.

Art. 5. Le quote notificate all'esercente diventano definitive, e la tassa si riscuoterà in base alle medesime a contare dal giorno indicato nell'articolo precedente:

1° Quando l'esercente addivenga alla stipulazione della relativa convenzione;

2° Quando siano trascorsi i trenta giorni dalla data della notificazione delle quote senza che l'esercente abbia soddisfatto a quanto è prescritto dall'articolo seguente.

Le rate di tassa che scadono durante i trenta giorni accordati per ricorrere al giudizio dei periti, sono liquidate sulla base delle quote offerte dall'esercente se questi, alla scadenza della rata, ha già notificata la sua offerta; in caso contrario sono liquidate in base alle quote dell'amministrazione.

In amendue i casi la liquidazione è provvisoria, salvo i rispettivi conguagli.

Art. 6. L'esercente che non accetta le quote proposte dall'amministrazione deve ricorrere per la nomina dei periti al presidente del tribunale entro il termine di giorni trenta stabilito dalla legge del 16 giugno 1871, e deve fare intimare all'intendente nel termine stesso, per atto d'usciere, il suo ricorso.

In questo ricorso l'esercente deve dichiarare quali quote sia disposto ad accettare, e se durante il giudizio peritale intenda pagare la tassa in base alle quote proposte dall'amministrazione, od in base a quelle da lui offerte.

In quest'ultimo caso il ricorso dev'essere accompagnato dai documenti comprovanti che lo esercente ha prestata la cauzione speciale richiesta dalla legge.

Art. 7. La cauzione speciale da prestarsi dall'esercente che non intende di pagare, durante la perizia, la tassa in base alle quote proposte dall'amministrazione, si determina in base alla cauzione prestata, o da prestarsi dall'esercente per ottenere la licenza d'esercizio.

Dividendo questa cauzione per il numero delle quindicine comprese nelle due rate per cui fu prestata, e moltiplicando il quoziente per 6, si ha la tassa presunta per un trimestre in base alle quote dell'amministrazione.

Per avere quella che si presume corrispondere alle quote offerte dall'esercente, si divide la tassa di un trimestre, determinata secondo l'alinea precedente, per le quote dell'amministrazione, e si moltiplica il quoziente per le quote dell'esercente.

La differenza fra le somme ottenute nel modo indicato ai due alinea precedenti rappresenta la cauzione speciale che deve prestare l'esercente.

Questa cauzione speciale è prestata con deposito di danaro o di rendita al portatore del debito pubblico del Regno d'Italia valutata al corso di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Art. 8. L'intendente, riconosciuta l'ammessibilità del ricorso, la comunica all'ingegnere provinciale perchè durante la perizia liquidi la tassa in base alle quote proposte dall'esercente se il medesimo ha prestata la cauzione di cui all'art. 7, ed in caso contrario in base a quelle proposte dall'amministrazione, salvo il conguaglio.

Se l'intendente riconosce che il ricorso dello esercente non è ammessibile, fa istanza al presidente perchè lo respinga.

Art. 9. La nomina dei periti, fatta dal presidente, è, per ordine del medesimo e per atto d'usciere, notificata all'intendente ed all'esercente coll'indicazione del termine fissato ai periti per presentare la relazione.

L'intendente ne dà partecipazione all'ingegnere provinciale perchè assista alla perizia nell'interesse della finanza.

I periti devono far conoscere alle parti il giorno nel quale inizieranno le operazioni di perizia.

Art. 10. Nel corso delle operazioni dei periti le parti possono fare ai medesimi le osservazioni che credono del proprio interesse, e queste devono essere indicate nella relazione.

I periti pronunziano il loro giudizio in base ai criteri stabiliti dalla prima parte dell'articolo 3 della legge del 7 luglio 1868, e possono quanto alla misura della quota eccedere i limiti della contestazione esistente fra l'esercente e l'amministrazione.

Art. 11. La perizia colla liquidazione e colla ordinanza di pagamento delle spese a carico della parte soccombente, è, per ordine del presidente e per atto d'usciere, intimata all'esercente ed all'intendente.

Le spese della perizia sono per intero a carico dell'esercente se le quote determinate dai periti sono uguali o superiori a quelle proposte dall'amministrazione; sono invece per intero a carico dell'amministrazione se le quote determinate dai periti sono uguali a quelle offerte dall'esercente.

Se la quota peritale è intermedia fra quella dell'amministrazione e quella offerta dall'esercente, le spese della perizia sono ripartite fra le parti in proporzione della differenza esistente fra la proposta di ciascuna delle parti e la quota dei periti.

Quando una sola perizia si riferisce a più quote, la spesa si attribuisce in parti eguali a ciascuna delle quote, e per ciascuna di esse si applica la norma di riparto stabilita dall'alinea precedente.

Art. 12. La tassa è liquidata e riscossa in base alla quota determinata dai periti a contare dal primo verbale di verificazione compilato posteriormente all'atto d'usciere con cui le quote stesse furono notificate all'intendente.

Art. 13. Il ricorso dell'autorità giudiziaria contro il giudizio dei periti, tanto per parte dell'amministrazione quanto per parte dell'esercente, deve essere interposto entro il termine di trenta giorni a contare da quello in cui il giudizio stesso è stato notificato.

Scaduto questo termine senza che alcuna delle parti abbia ricorso, la quota determinata dai periti è definitiva.

Art. 14. Ricevuta la notificazione del giudizio dei periti, l'intendente lo comunica all'ingegnere provinciale, e questi, sentita la Direzione, dichiara all'intendente se è il caso di ricorrere ai tribunali, ed in caso affermativo gli somministra tutte le indicazioni occorrenti a sostenere la domanda per la riforma del giudizio dei periti.

L'intendente inizia e sorveglia il corso di questo giudizio e provvede alla difesa della finanza quando l'esercente abbia ricorso al tribunale contro il giudizio dei periti. In amendue i casi egli si procura dall'ingegnere provinciale gli elementi di difesa in quanto abbiano relazione a questioni tecniche, e deve dare al medesimo immediata notizia delle fasi del giudizio e della sentenza del tribunale.

Prima di ricorrere in appello dalla sentenza del tribunale, per quanto riguarda la misura della quota, deve sentirsi la Direzione per mezzo dell'ingegnere provinciale.

Art. 15. Stabilita la quota definitiva l'ingegnere provinciale eseguisce colla medesima la liquidazione delle rate di tassa già liquidate provvisoriamente colla quota proposta dall'amministrazione, o con quella proposta dall'esercente, o con quella determinata dai periti.

La differenza risultante fra la liquidazione definitiva e le precedenti liquidazioni provvisorie, se è a debito dell'esercente è unita alla prima rata di tassa, e riscossa colla medesima; se è a credito dell'esercente è detratta dalla prima rata di tassa che si liquidi, ed ove questa non basti, dalla rata successiva. Nel caso in cui neppure la seconda rata sia sufficiente, e l'esercente ne faccia domanda, si provvederà dall'intendente alla restituzione del soprappiù.

Art. 16. Gli interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti alle finanze dall'esercente sulle somme pagate in meno per effetto della quota da lui offerta, sono computati in ragione del tempo decorso fra la scadenza della rata di tassa di cui fa parte la relativa somma capitale, e la scadenza della rata colla quale detta somma capitale fu data a riscuotere.

Questi interessi sono aggiunti alla relativa somma capitale e riscossi colla medesima.

Per la riscossione di queste somme l'esattore ha azione anche sulla cauzione prestata a senso degli articoli 6 e 7.

Art. 17. Gli interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti dall'amministrazione all'esercente che accettò di pagare in base alla quota propostagli, si commisurano sulle somme che, per effetto di tale quota, egli ha pagate in più di quanto risulti dovuto in base alla quota definitiva. Quest'interesse decorre dal giorno in cui effettuò ogni singolo pagamento in più, a quello in cui è scaduta la rata colla quale si effettua il compenso o fu emesso l'ordine di rimborso.

Per ottenere questi interessi, l'esercente deve presentare all'intendente le quietanze dei pagamenti eseguiti.

L'intendente rimette tali quietanze all'ingegnere, perchè liquidi gli interessi e, ricevuta questa liquidazione, provvede al pagamento.

Art. 18. Nelle liquidazioni da farsi in esecuzione degli art. 15 e 16, l'ingegnere provinciale deve indicare separatamente le somme per capitale che si detraggono o si aggiungono, e quelle per interesse che si aggiungono alle rate di tassa.

Provando di avere integralmente pagate le somme per capitale e interessi risultanti a suo debito dalla liquidazione definitiva, l'esercente ha diritto di ottenere lo svincolo della cauzione speciale prestata a senso degli articoli 6 e 7.

Art. 19. La revisione annuale delle quote ha luogo ogni dodici mesi a contare dal giorno in cui cominciò od al quale risalì l'effetto della quota di prima determinazione.

Art. 20. L'ingegnere provinciale allorchè crede che nell'interesse dell'amministrazione si debba far luogo alla revisione annuale di una quota, ne determina una nuova e la comunica alla Direzione sessanta giorni prima della scadenza del termine stabilito nel precedente articolo.

Art. 21. La nuova quota, nella misura in cui fu approvata dalla Direzione, è intimata all'esercente nel modo indicato all'art. 3, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine indicato all'art. 19.

Però finchè non siano scadute o rinnovate le convenzioni in vigore al giorno della pubblicazione del presente regolamento, se l'amministrazione intende procedere alla revisione annuale deve darne avviso all'esercente nel termine stabilito dalla convenzione, salvo a fargli intimare le nuove quote nel termine fissato dall'alinea precedente.

Art. 22. L'esercente che voglia ottenere la revisione annuale della quota deve intimarne la domanda all'intendente per atto d'usciere almeno sessanta giorni prima che scada il termine indicato all'art. 19, proponendo la quota che sarebbe disposto ad accettare.

L'intendente comunica la domanda all'ingegnere provinciale, e questi, sentita la Direzione, dichiara se la quota offerta sia accettabile, oppure propone quella che intende applicare per l'anno seguente.

L'intendente avverte l'esercente che la sua quota è accettata, ovvero gli notifica, nel modo indicato all'art. 3 ed entro il termine stabilito nell'articolo precedente, la quota proposta dall'Amministrazione.

Art. 23. Allorchè, o per iniziativa dell'amministrazione, od in seguito a domanda dell'esercente, si è fatto luogo alla revisione annuale, la nuova quota avrà effetto a contare dal primo verbale di verificazione posteriore alla scadenza del periodo annuale.

Alla nuova quota così determinata si applicano le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 24. L'ingegnere provinciale allorchè, in esecuzione dell'art. 8, n. 7, del regolamento del 2 aprile 1871, n. 157, serie 2ª, riceve avviso che l'esercente intende introdurre o fu costretto per forza maggiore ad introdurre variazioni nella qualità o potenza degli apparecchi di macinazione o nel sistema di macinatura che servirono di base alla determinazione della quota, come pure ogni qualvolta scopre che alcuna variazione di quel genere è avvenuta o fu introdotta senza darne avviso, se l'interesse dell'amministrazione lo richiede, procede alla determinazione di una nuova quota e ne riferisce alla Direzione, indicando quali sono i fatti sui quali si fonda la proposta di revisione.

Se la Direzione riconosce che si deve far luogo alla revisione straordinaria, la nuova quota, nella misura stabilita dalla Direzione, è intimata all'esercente nella forma prescritta all'articolo 3.

In questa notificazione devono essere indicati i fatti per i quali si addiviene alla revisione straordinaria della quota.

Si applicano a questo caso le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 25. Il ricorso dell'esercente all'autorità giudiziaria per contestare l'esistenza dei nuovi fatti straordinari ed imprevisti, deve essere fatto entro il termine perentorio di trenta giorni dall'intimazione della quota.

Questo ricorso non sospende i termini per il ricorso ai periti riguardo alla misura della quota, nè l'esecutorietà della quota stessa nei casi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Se nel giudizio di cui trattasi l'amministrazione è soccombente, si fa luogo allora al rimborso della tassa che fosse stata percepita in più sulla base della nuova quota.

Anche in questo caso le somme pagate in più sulla base della quota dell'amministrazione sono restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento all'anno; su quelle invece pagate in più sulla base della quota dei periti non è dovuto interesse.

Art. 26. La domanda dell'esercente per la revisione delle quote per nuovi fatti straordinari ed imprevisti deve contenere le precisa indicazione dei fatti per i quali chiede la revisione, e delle conseguenti variazioni che propone nelle quote. Essa deve essere intimata per mezzo di usciere all'intendente, il quale la comunica all'ingegnere provinciale.

L'ingegnere provinciale esamina anzi tutto se concorrano gli estremi voluti per la revisione, e ne riferisce alla Direzione.

Se la Direzione non ammette la revisione, l'intendente, sulla proposta dell'ingegnere, notifica all'esercente per atto di usciere che non si fa luogo alla sua domanda.

Se la Direzione ammette la revisione si determina una nuova quota che si intima all'esercente nel modo indicato all'art. 3.

Nel resto si applicano le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 27. La revisione della quota per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, allorchè è fatta sulla domanda dell'esercente, ha effetto a contare dal primo verbale di verificazione di data posteriore alla intimazione di tale domanda.

Se invece è fatta d'iniziativa dell'amministrazione ha effetto a contare dal primo verbale posteriore all'intimazione della nuova quota.

Se la revisione ha luogo in previsione di fatti non ancora avvenuti, la nuova quota ha effetto soltanto a contare dal primo verbale di verificazione posteriore al giorno in cui i medesimi si verifichino.

Art. 28. Contro la dichiarazione dell'amministrazione di non ammettere la revisione per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, l'esercente può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Se ricorre entro trenta giorni, gli effetti della revisione che intervenisse, risalgono alle epoche indicate all'articolo precedente. Se il ricorso è presentato dopo la decorrenza di questo termine, gli effetti della revisione che intervenisse, non potranno risalire ad epoca anteriore al ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 29. Nei mulini la cui tassa è riscossa in base alle indicazioni dei contatori, le scadenze dei pagamenti hanno luogo il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura può ottenere che la tassa gli sia liquidata a rate mensili. A tale oggetto egli deve farne domanda all'intendente entro quindici giorni da quello in cui ricevette la notificazione della quota determinata dall'amministrazione.

Nulla è innovato alle disposizioni ora vigenti riguardo alla cauzione che l'esercente deve prestare per ottenere la licenza d'esercizio.

Art. 30. Le quote che, prima dell'attuazione del presente regolamento erano state proposte agli esercenti e non accettate, e per le quali non sia ultimata la perizia, saranno nuovamente intimate.

Gli esercenti che all'attuazione del presente regolamento hanno facoltà di pagare a rate bimestrali o trimestrali, continueranno a pagare a tali rate fino al termine del corrente anno.

Art. 31. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del regolamento approvato col Regio decreto del 26 dicembre 1869, n. 5408; gli articoli 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 del regolamento approvato col Regio decreto del 1° aprile 1870, 5596, ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Modello N. 1.

PROVINCIA *di*

TASSA SULLA MACINAZIONE

COMUNE *di*

Il sottoscritto ingegnere provinciale del macinato di
per gli effetti degli articoli
del regolamento
In seguito alla (1)
promossa dal (2)
per (3)
Dichiara che le quote fisse per ogni cento giri di macina determinate dalla amministrazione per i palmenti del mulino denominato
sito nel comune di
esercito dal signor (4)
in (5) di quelle scadenti il giorno
sono le seguenti:

Palmento N° L. 0, ossia (6)
diecimillesimi di lira
Palmento N° L. 0, ossia
diecimillesimi di lira
Palmento N° L. 0, ossia
diecimillesimi di lira
Palmento N° L. 0, ossia
diecimillesimi di lira
Palmento N° L. 0, ossia
diecimillesimi di lira

Per i palmenti destinati con speciale licenza alla macinazione del granturco e della segala od alla macinazione promiscua, nella liquidazione della tassa sarà ad ogni rata accordato lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, secondo le norme stabilite dal R. decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, risultino imputabili alla macinazione del granturco e della segala.

li 187

L'Ingegnere provinciale

(1) Applicazione dei contatori *oppure* revisione ordinaria o straordinaria.
(2) Dall'amministrazione *oppure* dall'esercente.
(3) Indicare i fatti che motivarono la revisione.
(4) Cognome, nome e paternità dell'esercente.
(5) Continuazione se si tratta di revisione annuale, sostituzione se trattasi di revisione straordinaria.
(6) Scrivere in tutte le lettere il numero dei diecimillesimi di lira che costituiscono ciascuna quota.

AGENZIA DELLE IMPOSTE DI

L'agente delle imposte sottoscritto, vista la soprastesa dichiarazione, la trasmette in doppio originale all'usciere della pretura di affinchè sia intimata immediatamente al signor
esercente il mulino
detto in comune di
invitando in pari tempo lo stesso signor
a presentarsi a quest'ufficio d'agenzia entro cinque giorni dall'intimazione della presente per firmare la convenzione in base alle quote proposte dall'amministrazione, e diffidandolo che non comparendo a sottoscrivere la predetta convenzione, e non presentando ricorso al presidente del tribunale per la nomina dei periti nel termine di trenta giorni da questa stessa intimazione, le quote proposte diverranno definitive a mente dell'art. 5 del Regolamento del...

Uno degli originali della presente sarà dall'usciere rilasciato all'esercente, e l'altro sarà restituito col relativo atto di notificazione.

addì 187

L'Agente delle imposte:

Atto di notificazione.

(1) in questo giorno
ad istanza dell'agente dell'imposte di
io sottoscritto usciere presso la pretura di
ho notificato il presente atto al signor
esercente il mulino di residente
io consegnando uno degli originali
della medesima (2)
addì 187

L'Usciere:

(1) Comune in cui redige l'atto di notificazione.
(2) Indicare la persona a cui si consegnò uno degli originali, ovvero il modo col quale fu la notificazione eseguita.

Il N. 282 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 20 giugno corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Aragona n° 200;

Veduto l'articolo 68 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Aragona n. 200 è convocato pel giorno 16 luglio p° affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.
G. LANZA.

MINISTERO DELL'INTERNO.
Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di due medici assistenti pel sifilicomio di Napoli coll'annuo assegno di lire mille e l'alloggio, per un triennio, viene a tale effetto aperto un concorso *per esame* a forma dell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1862, n° 870.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno le loro domande nel termine prescritto

---

— Povero infelice! — egli disse in tuono di di compassione — Dio abbia pietà di te!

— Dunque voi mi credete ancora un pazzo — esclamò Andrew, sforzandosi di domare la propria emozione. — Certo... io ho sofferto tanto da diventarlo: da dubitare io stesso di essere ancora un uomo. Ma riuscii ad ingannarli simulando d'esser mentecatto. Ed è proprio da essi che ho inteso esser voi il nipote di sir Bernardo e che Skillet e Goring furono gli assassini di vostra madre.

— Dio mio! Dio mio! — proruppe William piangendo — come potrò scampare dalle loro mani!

— Non avete congiunti, amici? — disse il fabbro.

— Oh certo il mio buon tutore farà tutto per liberarmi.

— Allora sperate: speriamo, poichè la vostra salvezza sarà anche la mia. Ma è tempo che io mi ritiri. Or sapete tutto; state in guardia..... Prendete questo, alla peggio vi potrà giovare.

Così dicendo gli porse un pezzo di ferro, che di nascosto aveva aguzzato in guisa che potesse servire quasi come un pugnale, se venisse assalito.

— Non lo adoperate però che in casi estremi. Io sorveglierò, e se sarà necessario e possibile vi aiuterò.

Ciò detto chiuse la porta col grimaldello, col quale l'aveva aperta, e tutto rientrò nel silenzio.

CAPITOLO LI.

Verso sera entrò nella camera di William Miles, per portargli da mangiare. Il giovinetto nascose il ferro sotto le materassa e si sdraiò sul letto.

— Ecco qua il vostro desinare — disse Miles ponendo il canestro sulla tavola. — Non potete dire che vi si lasci morir di fame. Pollo arrosto.... pane.... frutta e vino. Che ve ne pare? Non è delizioso?

— Non ho fame — rispose il fanciullo.

— Dovete mangiare bel signorino, ed io ho l'incarico di farvi mangiare.

— Da chi? forse dal mio nonno sir Bernardo Gaston? — disse William ponendosi a sedere sul letto.

Miles spalancò gli occhi sorpreso, ma poi proruppe in una gran risata.

— Nonno!? ah! ah! ah! sir Bernardo! Ma voi siete nato nell'Ospizio dei Poveri!.... Via, lasciate le celie e pensate a mangiare perchè dovete partire tosto per un lungo viaggio.

— Per dove? — chiese ansiosamente William.

— Questo ve lo diranno coloro che verranno a prendervi.

— Forse mi condurranno dove fu assassinata mia madre — esclamò il ragazzo in una terribile esaltazione.

Proferite appena queste parole, conobbe di aver commesso un'imprudenza.

— Chi ti ha detto una tale menzogna? — gridò Miles pallido di rabbia e spavento.

William non rispose.

— Ah! tu non vuoi dirlo? — esclamò furibondo il miserabile, pigliandolo per la gola. Aspetta!.... ti farò parlar io. Chi te l'ha detto? Animo.... dimmelo o ti strozzo.

In quella stretta William si ricordò dell'arma che Andrew gli aveva data. Con un rapido movimento, cacciò la mano sotto il materasso, estrasse il ferro, e lo piantò nel petto al suo assalitore. Miles pronunziò un'orrenda bestemmia sentendosi ferito, e per arrestare il sangue che già forte sgorgava, lasciò libero il giovinetto che, accecato dal furore, portò un altro colpo al suo avversario.

Miles stramazzò sul letto gridando aiuto.

Tratti dalle grida, irruppero nella stanza sir Bernardo ed Humfrey.

— Che cosa succede qui? — disse il barone con impeto.

— Non vi avvicinate! — gridò William quasi fuor di sè. Io non mi lascierò uccidere impunemente come questi miserabili hanno fatto con mia madre.

Sir Bernardo rimase stupefatto a quelle parole, e si volse verso Skillet quasi a domandarne la spiegazione.

— È una menzogna — gridò questi, pallido come un morto.

— Gliel'ho detto anch'io — borbottò Miles — ma egli sa tutto, e ti manderà alla forca, se esce libero di qui.

Sir Bernardo ordinò a Skillet di aiutare il compagno a scendere nella sua camera; quando li vide usciti fece un passo verso il fanciullo come per dirgli alcuna cosa; ma la tempesta che gli scompigliava la mente gli toglieva la facoltà di parlare; William eraglisi gettato alle ginocchia scongiurandolo colle lagrime agli occhi a lasciarlo partire.

— Sì partirai — disse finalmente il barone: — fra poco conoscerai il tuo destino ed uscì impetuosamente.

Disceso nella stanza ove era stato portato il ferito intorno al quale stavano Skillet e la moglie intenta ad arrestare il sangue, ed udendo Miles che gridava andassero per un medico:

— Fate per lui quanto potete — disse loro — ma fino a che il fanciullo non è partito nessun medico deve entrare in questo luogo.

Ciò detto se ne uscì senza degnare nemmeno di un'occhiata il complice dei suoi misfatti.

— Avete della tela? — chiese Skillet a Mrs. Goring, con finto interesse. — Andate a cercarne... comunque sia; ma non perdete tempo.

La donna uscì dalla stanza. Rimasto solo col ferito, Humfrey gli si avvicinò per toglierli i pannolini che coprivano le ferite: dicendo:

— Lasciami un po' veder bene, chè m'intendo di queste cose.

— No! no! non toccarmi; lascia stare.

— Sia ragionevole, via!... — disse Skillet, strappando con violenza l'apparecchio. Ecco! ecco! adesso vedo... povero amico, le ferite sono molto gravi. Ma il sangue s'arresta già; lascia che esamini bene; non temere...

E intanto tenendogli ferme le mani, lasciava che il sangue, aiutato dalle scosse del ferito uscisse a larghi fiotti.

— Aiuto — strepitava Miles — tu mi assassini; io muoio.

Tentò un ultimo sforzo per svincolarsi ma inutilmente; un orribile espressione d'angoscia e di furore contorse i lineamenti della sua faccia; gli occhi gli si empierono di sangue; i denti scricchiolavano come per febbre; mandò una spaventosa imprecazione, stirò le membra come fune che, scoppiettando, si rompe, e restò immobile e stecchito.

Skillet tese l'orecchio al rumore dei passi della moglie che ritornava: un riso diabolico gli sformò le labbra. Non sarai tu — mormorò — chè m'abbia a mandare sul patibolo — poi si die' a gridare.

— Mistriss Goring, presto, per carità, accorrete.

La donna poco dopo entrò zoppicando e strillando nella stanza.

Nel salire al piano superiore per cercarvi i pannolini era sdrucciolata per le scale e rimasta alcun tempo senza potersi muovere.

— Troppo tardi — esclamò Skillet. — È troppo tardi. Povero Miles, è morto!

— Dio abbia pietà di lui! — singhiozzò la moglie, e cadde ginocchioni presso al cadavere.

Skillet se ne andò per annunziare al barone la morte di Goring.

(Continua)

dall'articolo 25 del regolamento summentovato, di cui i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Per il Direttore Capo di Divisione
F. FRATE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Notificazione.

Col 1° luglio prossimo venturo il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio trasferirà la sua residenza in Roma ove pure prenderà stanza la Divisione del Commercio.

Le autorità ed i privati sono quindi avvertiti che a datare da tale giorno dovranno inviarsi a Roma le corrispondenze e gli atti concernenti la legislazione commerciale, le Camere e Borse di commercio, le Fiere ed i Mercati; la mediazione pubblica e i mezzi di comunicazione, le tariffe ferroviarie, i trattati di commercio e navigazione, le tariffe doganali, il Consiglio di commercio ed i diritti di autore.

Le corrispondenze e gli atti riguardanti le altre attribuzioni del Ministero continueranno a trasmettersi a Firenze fino a nuovo avviso.

Firenze, li 26 giugno 1871.

Il Ministro: CASTAGNOLA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammessione alla Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

Gli esami di ammessione abbracciano gli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto ministeriale del 1° aprile 1856, n. 1538, della raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana; ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle provincie di Lombardia, e della Venezia e si apriranno il 21 agosto prossimo.

Agli esami d'ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'articolo 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati.

Gli aspiranti devono presentare al R. provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo venturo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda di sostenere l'esame per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 19 agosto presentarsi al R. provveditore degli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il R. provveditore e l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà a piè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agl'ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. provveditore della provincia fra tutto il 17 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per far il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari.

Milano, addì 15 maggio 1871.

Il Direttore della R. Scuola sup. di med. veter.
P. ORESTE.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il comando superiore della Guardia Nazionale di Firenze ha pubblicato il seguente

Ordine del giorno (27 giugno 1871):

Domani Sua Maestà il Re si diparte da noi per recarsi a stabilire la residenza officiale della Corona nell'alma città di Roma.

Firenze applaude di cuore al grande atto che soddisfa il desiderio longanime della intera nazione.

E la Guardia Nazionale fiorentina, adunata in *servizio di parata* per ossequiare e rendere gli onori alla prelodata Maestà Sua, manifesti anche una volta quanto sia grande in questa città l'affetto all'Italia ed al suo Re, che con tanta lealtà ne ha compiuto l'indipendenza e l'unità.

Ufficiali, sottufficiali, caporali e militi,

Non mi abbisognano altre parole per esortarvi ad accorrere numerosi. La circostanza è troppo solenne e il vostro patriottismo abbastanza provato, perchè io non dubiti punto del vostro unanime intervento sotto le armi.

La riunione generale avrà luogo nell'ex-convento di S. Maria Novella tosto che dai tamburini del corpo sarà battuto il *rappello* nel circondario di ciascuna compagnia.

Il Colonnello Comandante Superiore interinale
DOMENICO BALZANI.

— Nella *Provincia di Arezzo* del 25 corrente si legge:

Sabato mattina a ore 6, mentre il signor Giovanni Guiducci col proprio figlio, avvocato Giovanni Battista, dalla loro villa di Patrignone si riconducevano in Arezzo e in una carrettella, giunti alla Maestà della Madonnina di Patrignone, furono aggrediti da due sconosciuti col viso bendato, armati di fucili a doppia canna e di revolver, che si erano appiattati dietro il detto Tabernacolo.

Il capitano Enrico Pacé, che colla sua batteria percorreva la strada di Campolucci, vide in distanza due persone con i fucili spianati, e dai moti che faceva l'avv. Guiducci essendosi accorto che trattavasi di una aggressione, chiamò a raccolta i suoi uomini, che erano un cinquanta metri indietro, li fece scendere dalla batteria e si diressero a tutta corsa sul luogo. I ladri si dettero allora alla fuga e ben presto si persero fra i grani. Il capitano fu accorto di fare stendere i suoi uomini in catena per circondare i campi e di mettersi agli sbocchi delle strade per impedire la fuga dei malandrini, e quelli a cavallo saltarono nei campi e si misero a perquisire ogni fosso ed ogni solco. Le prime indagini erano riuscite inutili, ma il capitano disse: « Giovinotti, non si torna in Arezzo finchè non gli abbiamo trovati. » E la loro costanza ebbe esito fortunato. Dopo mezz'ora fu trovato il più piccolo dei due, riconosciuto poi per il Vettori, che sorpreso da quattro o cinque soldati non oppose resistenza. Dopo un'altra mezz'ora il sergente della batteria trovò l'altro, riconosciuto in seguito per il Ghiora, che appena vedutolo gli spianò contro il fucile; ma il sergente fu sollecito di atterrarlo con il proprio cavallo e di assestargli dei buoni colpi di piatto colla sciabola, e fu quindi arrestato. I due malandrini legati ai cannoni furono condotti in Arezzo, e in mezzo alla folla che emetteva grida di disapprovazione contro gli arrestati e di plauso ai militi, accompagnati a San Giusto al quartiere dei cannonieri, dove furono consegnati ai RR. carabinieri che li condussero al loro quartiere e più tardi alle carceri, poichè la gente scendeva a corsa da tutte le strade e faceva siepe da ogni parte desiderosa di vedere i due famosi malandrini. Infatti Agostino Ghiori, detto il Ghiora, del Tegoleto, noto compagno di Gnich, da diversi anni latitante, si è reso colpevole di molti e gravi delitti commessi nelle provincie di Arezzo e di Perugia. Vettori David, di Anghiari, è uno degli evasi dalle nostre carceri e colpito di gravissime condanne per grassazioni e furti violenti. Il bravo capitano colla sua accortezza e presenza di spirito, ha reso un importantissimo servigio alla pubblica sicurezza.

DIARIO

Oggi si aprono le sottoscrizioni al prestito francese. Il saggio d'emissione è fissato a 82 e mezzo. Il godimento dei nuovi titoli, nella misura del 5 per cento, decorrerà dal 1° luglio prossimo e gli interessi saranno pagabili trimestralmente. Casochè dovessero operarsi delle riduzioni, esse non avranno luogo che sulle sottoscrizioni dell'ultimo giorno. La sottoscrizione potrà durare quattro giorni, dal 27 al 30 corrente; ma il ministro delle finanze sarà in facoltà di chiuderla anche prima se lo giudichi conveniente.

Sul probabile esito delle elezioni supplementarie in Francia manca tuttavia ogni criterio conchiudente di giudizio. La condotta disgregata e confusa dei partiti, come è lamentata dalla stampa di Parigi, così presta occasione di critiche alla stampa dipartimentale. Tant'è che nel *Salut Public* di Lione si legge: « Da ieri, 23, le operazioni preparatorie, in vista delle prossime elezioni, hanno progredito; ma, sgraziatamente, non nel senso della conciliazione. I vari gruppi vanno sempre più restringendosi anzichè allargarsi ed i Comitati organizzati accuratamente per uno scopo determinato non vogliono vedere, nè udir nulla, all'infuori del loro programma palese o nascosto. »

I risultamenti generali dell'ultimo censimento della Gran Bretagna, eseguito nello scorso aprile, sono ora pubblicati e, secondo che scrive il *Times*, sono molto soddisfacenti per tutte le parti del Regno Unito, compresa l'Irlanda. Eccone il riassunto:

La popolazione d'Inghilterra e del principato di Galles ora conta 22,704,108 persone, mentre nel 1861 ne contava 20,066,224. Vi ebbe adunque nell'ultimo decennio un aumento di 2,637,884 individui. Nella Scozia la popolazione ascende alla cifra di 3,358,613 anime, con un aumento di 296,319 sul censimento del 1861.

Il risultamento è alquanto diverso per l'Irlanda; imperocchè questa offre un piccolo decrescimento di popolazione: nel 1861 essa contava 5,798,967 abitanti, mentre che il censimento del 1871 segnala una popolazione di 5,402,759. Ma il *Times* fa notare che questa piccola diminuzione indica uno scemamento del processo di deplezione che si operava in Irlanda del soverchio ingombro di quella popolazione; ora, il decrescimento avvenuto in questo processo di deplezione segnalerebbe un aumento di prosperità nelle condizioni dell'Irlanda.

E infatti, nel decennio anteriore al 1861, la popolazione irlandese era caduta da 6,552,385 a 5,798,967. Perciò il decrescimento della popolazione toccò allora la cifra di 760,000, ascese cioè alla proporzione del 12 per cento. Il censimento di quest'ultimo decennio indica, invece, una diminuzione soltanto di 396,000 alla proporzione al disotto del 7 per cento.

Per tutto il Regno Unito, quest'ultimo censimento dà una popolazione totale di 31,465,480, mentre il totale di quella del decennio anteriore era di 29,321,288 anime.

Alle Córtes spagnuole, nella seduta del 20 giugno, il ministro delle colonie dichiarò che la Spagna vuole preservare l'integrità di Cuba, finchè avrà braccia e uomini. Interrogato sulla crisi ministeriale, rispose ammettendo che crisi vi era, e soggiunse che il gabinetto avrebbe rassegnate le sue dimissioni dopo la votazione del messaggio.

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice del Brasile, giunti nel dì 21 a Lisbona, ripartirono nella mattina del 22, diretti alla volta di Madrid, di dove si recheranno a Londra.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato discusse ed adottò per articoli il progetto di legge per l'estensione alla provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, rigettando l'emendamento proposto all'art. 1° dal senatore Piacentini e la modificazione dell'ufficio centrale consistente nella soppressione dell'art. 4° e previe osservazioni in vario senso dei senatori Mamiani, Piacentini, Chiesi, Conforti e Poggi relatore e dei Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Nella stessa seduta il Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno presentò il disegno di legge, già votato dalla Camera elettiva, per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DI QUESTURA.

A cominciare dal 1° luglio prossimo la Camera dei deputati avrà sede in Roma.

In conseguenza ogni relativo carteggio dovrà essere, per cura dei mittenti, regolato in modo che dal punto di partenza giunga, dal detto giorno 1° luglio, non più a Firenze, ma a Roma.

Firenze dall'ufficio di Questura della Camera dei deputati il 24 giugno 1871.

BIBLIOTECA.

A principiare dal 1° luglio prossimo le riviste ed i giornali, ai quali la Biblioteca è associata, dovranno essere spediti non più a Firenze, ma a Roma, in modo da giungervi pel giorno suddetto.

IL PREFETTO PRESIDENTE

Del Consiglio provinciale scolastico di Terra di Lavoro.

Veduto il regolamento approvato col Regio decreto del 4 aprile 1869, n. 4997, pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali,

Notifica:

Art. 1. È aperto un esame di concorso per tre posti semigratuiti nel Convitto Nazionale annesso al R. liceo ginnasiale Giordano Bruno di Maddaloni da conferirsi a giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari, e non oltrepassino il 12° anno di età. Al requisito della età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto pel quale concorrano, o di altro parimenti governativo.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel R. liceo Giordano Bruno di Maddaloni il dì 23 agosto dinanzi all'apposita Commissione da nominarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 3. Le domande di ammissione al concorso saranno ricevute sino a tutto il 7 dello stesso mese di agosto, dopo il qual giorno non potranno più essere accolte.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso, ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto Maddaloni:

Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studi frequentata nel corso dell'anno;

La fede legale di nascita;

Un'attestazione di moralità, rilasciata o dalla podestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

Un attestato autentico degli studi fatti;

L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone componenti la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante attestazione dell'agente delle imposte, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Art. 5. L'esame di concorso sarà fatto per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 6. La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano, e in quesito di aritmetica.

Quello degli alunni secondari classici, in un componimento italiano, ed in una inversione dal latino corrispondente agli studi fatti.

Art. 7. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti — Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Art. 8. Il Consiglio scolastico, dopo che avrà esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti in ordine di merito a quei concorrenti che avranno ottenuto non meno di 7/10 distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna, e ne darà subito notizia al Ministero.

Caserta, 12 giugno 1871.

Il Prefetto Presidente: COLUCCI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 25.

L'*Observer* dice che il programma degli orleanisti e dei legittimisti sarebbe il seguente:

Se il risultato delle elezioni suppletorie darà una maggioranza monarchica, l'Assemblea proporrà che si stabilisca la forma di governo. Se questa proposta sarà adottata, la maggioranza offrirà la corona al conte di Chambord, e se questi la ricusasse, la offrirà al conte di Parigi.

Lord Granville pronunziò al Cobden Club un discorso in elogio di Thiers. Disse che tutte le proposte fatte dalla Francia circa il trattato commerciale saranno prese amichevolmente in considerazione, e soggiunse: « Siamo ansiosi di essere utili alla Francia nello stato in cui essa si trova presentemente. » Lord Granville si congratulò coll'Inghilterra e coll'America per aver sciolto pacificamente la questione dell'*Alabama*.

Madrid, 25.

Il re non volle accettare la dimissione del gabinetto, ma questo ha insistito e la maggioranza del Congresso e del Senato si riunirà oggi per rendergli conto della situazione e per prendere una decisione.

Parigi, 26.

Il *Journal Officiel* annunzia che il servizio telegrafico per i privati fu ristabilito nel dipartimento della Senna ed Oise.

Il *Figaro* dice di essere autorizzato ad annunziare che tutti i principi d'Orléans andranno a Frosdorf; soggiunge che tutti questi principi della casa di Borbone sarebbero decisi di accettare la costituzione che la Francia vorrà darsi, e non faranno alcun passo, nè diranno alcuna parola che possano commuovere la Francia e turbare l'attuale stato di cose.

Parigi, 26.

Il *Journal Officiel* pubblica un decreto del ministro delle finanze il quale ordina che, a tenore dell'articolo 7 del trattato dell'11 maggio relativo al pagamento dell'indennità di guerra, le sottoscrizioni presso la Cassa centrale del pubblico Tesoro potranno pagarsi coi valori enumerati nel detto trattato. Questi valori non potranno eccedere la scadenza di 90 giorni e saranno scontati al 6 0/0. Il ministro delle finanze si riserva l'apprezzamento delle firme. Tutte le operazioni si regoleranno al cambio fisso di fr. 25 30 per ogni lira sterlina.

Un altro decreto stabilisce a Londra un'agenzia finanziaria francese pel servizio del prestito e i pagamenti dei cuponi. Il cambio sarà di fr. 25 30 per ogni lira sterlina.

Vienna, 26.

Il ministro delle finanze diede oggi alla Commissione finanziaria della Delegazione austriaca le chieste spiegazioni sulla situazione finanziaria del 1872.

Da queste spiegazioni risulta che tutti i bisogni dello Stato pel 1872 potranno essere coperti completamente.

In seguito a tale dichiarazione, la Commissione incomincierà a discutere il bilancio della guerra nella prossima seduta.

Parigi, 26.

I Consigli di guerra per giudicare i principali insorti non sono ancora convocati. I giudici di istruzione militari andarono nei porti di mare ad interrogare i prigionieri.

L'avvocato Floquet fu posto in libertà.

Le autorità prussiane proibirono agli ufficiali e soldati prussiani vestiti in abito borghese di visitare Parigi.

Parigi, 26.

Circa il telegramma di Firenze relativo alle spiegazioni scambiate tra la Francia e l'Italia per gli arruolamenti di De Charette, una corrispondenza di Versailles dice che queste spiegazioni si riferiscono a fatti abbastanza lontani. Questi corpi di volontari erano poco numerosi; d'altronde furono licenziati nel mese di maggio e i loro arruolamenti cessarono molto prima. De Charette e Cathelineau non ebbero mai altra idea che quella di servire alla difesa dell'ordine in Francia.

Parigi	24	26
Chiusura della Borsa.		
Rendita francese 3 0/0	52 55	52 15
Rendita italiana 5 0/0	57 40	57 40
Valori diversi.		
Ferrovie Lombardo-venete	380 —	376 —
Obbligazioni id.	224 —	226 —
Ferrovie romane	67 —	67 —
Obbligazioni id.	165 —	165 50
Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863	153 50	153 —
Obbl. Ferrovie Meridionali	168 —	168 —
Cambio sull'Italia	4 —	— —
Credito mobiliare francese	123 —	123 —
Obbl. della Regia Tabacchi	455 —	455 —
Azioni	677 —	677 —
Prestito 5 0/0	83 30	— —
Vienna	24	26
Mobiliare	292 80	295 50
Lombarde	177 —	178 30
Austriache	424 50	423 —
Banca Nazionale	783 —	783 —
Napoleoni d'oro	9 87	9 88
Cambio su Londra	124 15	124 20
Rendita austriaca	69 15	69 15
Berlino	24	26
Austriache	280 3/4	230 1/2
Lombarde	96 1/4	96 1/2
Mobiliare	158 3/4	159 —
Rendita italiana	55 1/2	55 1/2
Tabacchi	88 5/8	88 5/8

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 26 giugno 1871, ore 1 pom.

Il Mediterraneo è grosso a Portotorres e a San Teodoro presso Trapani; agitato in quasi tutte le altre stazioni. L'Adriatico è pure agitato presso il Capo Gargano e a Brindisi. Cielo generalmente coperto, burrascoso a Roma. I venti del 3° e 4° quadrante soffiano con molta violenza in tutta l'Italia. Le pressioni sono diminuite fino a 7 mm. specialmente nella parte orientale della Penisola; sono aumentate fino a 4 mm. in Sardegna.

Ieri colpi di vento, pioggie, scariche elettriche e mare agitato nella maggior parte delle nostre stazioni.

Tempo alquanto migliore del giorno precedente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 26 giugno 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748,9	mm 750,0	mm 752,0
Termometro centigrado	21.5	26.5	14,8
Umidità relativa	80,0	55,0	85,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno nuvolo	nuvolo minacc.
Vento { direzione	SO	O	NE
Vento { forza	quasi for.	quasi for.	debole

Temperatura massima . . . . + 25,5
Temperatura minima . . . . + 18,0
Minima nella notte del 27 giugno . . + 12,0
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 23,7

Spettacoli d'oggi.

PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ferrari: *Gli ultimi giorni di Suli* — Ballo: *Una follia del carnevale*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pezzana e Dondini rappresenta: *L'avola*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *Le prime armi del duca Richelieu*.

FEA ENRICO, *gerente*.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in **piego affrancato** o con biglietti di banca in **piego affrancato e raccomandato** od **assicurato** debbono essere indirizzate all'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.**

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 27 *giugno* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	— —	— —	60 75	60 70	61 07	61 05	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1871	»	35 47	35 42	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	— —	— —	83 —	82 95	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	79 85	79 80	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	710 —	709 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 25	id.	500	— —	— —	485 50	485 —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	1511 —	1510 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2780
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id. 1870	500	682 —	680 —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	560
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	75
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	id.	420	231 —	230 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	178
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	391 75	391 25	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	180
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	1 genn. 1871	500	— —	— —	469 —	468 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	— —	— —	—	— —	—	—	459
Dette in serie non complete		505	— —	— —	—	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	—	—	—	— —	—	—	—
Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prestito premi Reggio Calabria			— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	373 —	371 —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	61 25
3 0/0 idem	1 aprile 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	83 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	80 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
								Londra	breve		
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Detto	30		
Detto	30			Trieste	30			Detto	90	26 38	26 34
Detto	60			Detto	90			Francia	a vista		
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	105 10	104 90
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	30			Napoleoni d'oro		20 99	20 98
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 60 70, 72 50, 75 f. c. - 61 05, 07 50 fine pross. — Dei napol. d'oro 20 99, 98 cont.
Az. Banca Tosc. 1509, 1510 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 392, 391 75, 391 50 f. c.

Per il Sindaco: NESSI-VAIS.

Decreto.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Novara;

Visto il ricorso presentato dalli Teresa Dovana e cav. Luigi Agostino coniugi Cougnet, domiciliati a Verona, il secondo anche quale legittimo amministratore e rappresentante dei minori suoi figli Ippolito e Filippo fratelli Cougnet, e dal Giuseppe Casetti del vivente avv. Giuseppe, domiciliato ad Orta Novarese;

Visto il certificato nominativo in data 7 dicembre 1867 della rendita di L. 800 col numero d'iscrizione 117924, intestato a Carolina Casetti nata Cougnet del vivente cav. Luigi Agostino Cougnet, e vincolato per rappresentare la dote costituita alla titolare dal detto di lei padre con atto nuziale 29 settembre 1867 rogato Bramardi;

Visto l'atto di morte della Carolina Casetti rilasciato il 16 luglio 1870 dal parroco della SS. Trinità di Verona, debitamente legalizzato;

Visto l'atto giudiciale di notorietà seguito davanti il pretore del mandamento di Orta Novarese il 27 agosto 1870, debitamente legalizzato;

Visto il decreto della pretura urbana di Verona 25 ottobre 1870, col quale, sulla istanza del Luigi Agostino Cougnet, veniva il medesimo autorizzato, quale rappresentante i minori suoi figli sovra nominati, a tramutare il detto certificato nominativo in altrettante cartelle al portatore, con che per la quota dovuta ai figli fossero vincolate al loro nome;

Vista la legge 11 agosto 1870, allegato D, e gli articoli 78, 79 e seguenti del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870;

Ritenuto che dal detto atto giudiciale risulta che la Carolina Cougnet moglie a Casetti Giuseppe, ricevitore del registro in Orta Novarese, moriva il 6 luglio 1870 in Verona, nella casa paterna, dove momentaneamente trovavasi, *ab intestato*, e non aveva lasciato altri eredi che i di lei padre e madre, i due fratelli ed il marito, sovra nominati;

Che a mente del combinato disposto degli articoli 738, 740 e 754 del Codice civile, spetta sull'eredità intestata della Carolina Cougnet un terzo al marito, un terzo agli ascendenti, ed il resto ai due fratelli della medesima;

Che dovendosi ritenere siasi la di lei successione aperta nel luogo di Orta Novarese, dove risiede il di lei marito con cui conviveva, spetta a questo tribunale il provvedere sulla fatta domanda, a mente dell'art. 78 del succitato regolamento;

Perciò dichiara spettare sull'eredità intestata della defunta Carolina Cougnet un terzo alla Teresa Dovana e Luigi Agostino coniugi Cougnet, un terzo al marito Giuseppe Casetti di Giuseppe, e l'altro terzo ai fratelli della defunta, Ippolito e Filippo Cougnet;

Autorizza la Direzione generale del Debito pubblico ad operare il tramutamento del certificato nominativo della rendita di lire 800, col numero d'iscrizione 117924, per la concorrente di lire 533 34, in una cartella al portatore di tale rendita, come rappresentante la parte spettante ai genitori ed al coniuge superstiti della titolare, in ragione di lire 266 66 di rendita per ciascuno di essi; per la concorrente di lire 266 66 in due certificati nominativi della rendita di lire 133 33, da intestarsi l'uno ad Ippolito Cougnet figlio del vivente cav. Agostino Luigi, domiciliato a Verona, e l'altro a Filippo Cougnet figlio del vivente cavaliere Agostino Luigi, domiciliato a Verona.

Manda il presente decreto a cura degli interessati pubblicarsi nel giornale ufficiale del Regno, a mente dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942.

Novara, 20 maggio 1871.

MARTORELLI, *presidente*.

2278 PICCO, cancelliere.

Decreto.

(3ª pubblicazione)

(*Inserzione a senso e pei fini del regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943*).

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Piacenza in data nove maggio 1871 Baroni Carlo fu Luigi, domiciliato in Piacenza, venne ritenuto siccome l'unico erede di Baroni Alessandro di lui fratello germano, già soldato nel 41° reggimento fanteria (esercito italiano), e competergli quindi il diritto di ottenere la restituzione della somma di lire italiane mille stata depositata alla Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico, come da polizza di deposito numero 1127 in data 29 febbraio 1864, per cauzione della surrogazione ordinaria contratta da Baroni Alessandro a favore di Pedroli Riccardo per anni undici in servizio provinciale decorrendi dal 17 gennaio 1864, ed il pagamento dei relativi interessi, e di conseguenza venne esso Carlo Baroni autorizzato a ritirare dall'anzidetta Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire mille stata depositata per la suespressa causa.

Piacenza, 31 maggio 1871.

2250 PAOLO GUGLIERI.

Notificazione

per gli effetti preveduti dall'articolo 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Mondovì:

Udita la relazione del ricorso sporto da Secchi Andrea del fu Giacomo, negoziante in Mondovì;

Ritenuto che sarebbe giustificato il diritto del ricorrente a reclamare la restituzione del deposito a termini della legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Nel determinare a favore di detto ricorrente il succennato diritto,

Autorizza l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ad addivenire alla restituzione del deposito di lire 340 di cui nella polizza n. 6213, apparente dal certificato 14 febbraio 1870; quale deposito era stato operato per conto dell'or defunto Giacomo Secchi, padre di detto ricorrente erede universale.

Mondovì, 20 febbraio 1870.

Per detto tribunale:

AUSENMIN presidente.

2291 SORDI cancelliere.

Decreto.

(3ª pubblicazione).

Il tribunale di Napoli con deliberazione del dì tre maggio 1871, reg. al 5 detto mese, num. 12110, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti nel seguente modo la complessiva annua rendita di lire ottomila iscritta in favore di Eboli Giuseppe fu Antonio, e racchiusa ne' certificati sotto i numeri 127367 - 127368 - 127369 - 127370 - 127371 - 127372, ciascuno di lire 1000, numeri 127373 - 127374 - e 127375, di lire cinquecento cadauno, e sotto i numeri 127376 - 127377 - 127378 - 127379 - e 127380, di lire cento ciascuno, cioè: 1° lire quattromila ad Americo Giuseppe Eboli fu Giuseppe; 2° e lire quattromila a Cecilia Eboli fu Giuseppe moglie del sottoscritto Prospero Pereira Gamba. »

Napoli, maggio 1871.

Americo Giuseppe Eboli.
Prospero Pereira Gamba.
2263 *Cecilia Eboli de Pereira.*

Avviso.

(3ª pubblicazione)

Sopra analogo ricorso sporto dal sottoscritto a nome del signor Omboni Giuseppe ricevitore del registro pel distretto di Broni,

Il tribunale civile e correzionale di Voghera,

Sentita in camera di consiglio la relazione in oggi fatta dal sig. giudice all'uopo commesso del detto ricorso sportosi per parte del signor Giuseppe Omboni, ricevitore del registro e delle tasse del distretto di Broni, non che delle produzioni nel ricorso medesimo narrate;

Ritenuto che l'attestazione giudiziale 20 aprile prossimo passato seguita nanti la pretura mandamentale di Stradella mentre comproverebbe il decesso nel mese di giugno 1867 in Port'Albera dell'ingegnere Leopoldo Omboni senza aver fatto alcun testamento, affermerebbe altresì essere unicamente a lui successibili li suoi figli avv. Ercole, il ricorrente ricevitore del registro Giuseppe, ed il regio notaio Alessandro;

Che dall'atto privato 26 dicembre 1870, debitamente registrato a Broni il 31 stesso mese, al n. 744 del registro, pagate lire 3 30, risulterebbe che l'avv. Ercole ed il notaio Alessandro Omboni a titolo di divisione della paterna successione avrebbero assegnato al loro fratello Giuseppe ricorrente il *certificato* d'inscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, in data 30 ottobre 1863, dell'annua rendita di lire 160, numero d'ordine 77387, intestato a favore di Omboni Leopoldo fu Antonio, cinque per cento, e vincolato per la malleveria dello stesso ricorrente, dichiarando tale certificato di piena di costui proprietà, e conseguentemente di poterne il Giuseppe Omboni disporre a suo piacimento e di ottenerne in suo capo la intestazione dall'Amministrazione del Debito Pubblico;

Visti gli articoli 78 e 79 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, in relazione alla legge 11 agosto precedente,

Ha autorizzato ed autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in capo del predetto Giuseppe Omboni, ricevitore del registro del distretto di Broni, fu ingegnere Leopoldo della cedola del Debito Pubblico dello Stato, intestata a quest'ultimo e sopra descritta.

Voghera, 1° maggio 1871.

Pel vicepresidente reggente atteso, ecc., ecc., firmato il giudice anziano Kruch e manualmente Giuseppe Guajta vicecancelliere.

Per copia conforme:

2281 BERTETTI, proc. capo.

Avviso.

(3ª pubblicazione).

Sul ricorso di Giovanni Filippo Balestrini, fatto a ministero del sottoscritto suo procuratore, il R. tribunale civile e correzionale di Monza con decreto 25 maggio 1871, n. 46 r. r.

1. Ha dichiarato libero da ogni vincolo per effetto di leggi abolitive il certificato n. 35649, della rendita di lire italiane 1165, ora intestato al collegio dei MM. RR. Padri Barnabiti in Monza, e legalmente ritornato di libera proprietà del signor Giovanni Filippo Balestrini.

2. Ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il suddetto certificato, intestato come sopra, in certificato di rendita al portatore.

Monza, 31 maggio 1871.

2262 AVV. ACHILLE MAPELLI, proc.

Avviso.

(3ª pubblicazione).

Il tribunale di Napoli con deliberazione del dì 19 aprile 1871, seconda sezione, ha ordinato che la rendita di annue lire 200, in testa a Vincenza Napolitano fu Gennaro, sul Debito Pubblico italiano, col n. 134,225 del certificato, e col godimento 1° gennaio 1867, s'intesti libera e senza vincolo a Vincenzo Tardino fu Santo dalla Direzione del suddetto Debito Pubblico.

Chiunque vi abbia interesse si uniformi al nuovo regolamento come per legge.

L'avvocato e procuratore

2244 RAFFAELE COLELLA.

Svincolo di rendita.

(3ª pubblicazione)

Il cav. Luigi e Giacinto fratelli Lasagno, residenti a Torino, con decreto del tribunale civile di detta città in data dodici maggio di quest'anno ottennero l'autorizzazione di far ridurre al portatore un certificato di rendita italiana del 30 ottobre 1862, n. 55681, dell'annua rendita di lire 100, intestato a Silvestro fu Tommaso Lasagno di Torino, e la cancellazione dell'annotazione di vincolo esistente su quel titolo a favore di Delfina Croce fu Felice.

Ciò si deduce per ogni effetto che di diritto, con avvertenza che ove nel termine legale non insorgano opposizioni si provvederà per l'esecuzione di quel decreto.

Torino, 30 maggio 1871.

2249 BELLI, proc.

Estratto.

Mediante pubblico contratto del dì 17 maggio 1871, rogato Morelli, notaro residente in Firenze, e registrato nel successivo di 6 giugno, reg. 35, fol. 199, n. 2520, con lire 10 81 20 da Maffei, il signor Pietro di Angiolo Torrini ha ceduto a titolo di permuta e per il valore di lire 10,000 80 alla comunità di Firenze una casetta posta sul Ponte alle Grazie, segnata di numero 10.

La detta somma di lire 10,000 80, benchè stata corrisposta al sig. Torrini mediante cessione d'immobili lungo la via dei Renai, è garantita con opportuna inscrizione ipotecaria gravante quest'ultimi beni e radiabile quando siano decorsi 30 giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e salva la prova della libertà del fondo dal detto signor Torrini ceduto alla comunità di Firenze.

2589 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Mediante pubblico contratto del dì 29 maggio 1871, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi ai termini di legge, i signori cav. Luigi e cav. Augusto del fu Luigi Casamorata cederono e venderono, a causa di pubblica utilità, alla comunità di Firenze più e diversi immobili posti fuori la Porta a Pinti, e interessati nel piano regolatore d'ampliamento. Detta vendita fu fatta per il prezzo di lire 11,837 68, nel quale vi sono comprese le indennità per perdita di pigioni della villa e danni temporanei arrecati a due loro poderi, ecc.

Detta somma verrà pagata dalla comunità di Firenze ai detti signori fratelli Casamorata decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 e seguenti della legge del 25 giugno 1865, numero 2359, e salva la prova della libertà dei fondi come sopra venduti.

2590 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso per secondo incanto.

Per mancanza di oblatori all'incanto d'oggi dei beni spropriati da Balducci Francesco di Stabbia a danno di Lorenzo Martelli di Lamporecchio, e di cui nel bando venale del 2 maggio ultimo, inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* nei supplementi di n. 125 e 128 delli 6 e 9 detto mese, il tribunale civile di San Miniato ha fissato un nuovo incanto per la mattina del 2 agosto prossimo venturo, ore 10, col ribasso del dieci per cento sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 47,870 28.

Dalla cancelleria del tribunale di San Miniato.

Li 21 giugno 1871.

2579 A. ORTALLI, canc.

Avviso. 2246

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sedente in camera di consiglio, sulla istanza della fraterna Mariani fu Filippo, e De Lorenzi Angiola, con decreto 9 maggio 1871 ha autorizzato la regia Direzione del Debito Pubblico italiano a concambiare il certificato n. 19390 in data di Milano 15 novembre 1862, consolidato 5 p. 0/0, della rendita di lire 100, scritta a favore di De Lorenzi Angiola vedova Mariani fu Pietro, in titoli al portatore da rilasciarsi alla fraterna suddetta, e cioè: Giuseppe, Antonio, Dionigi, Francesco, Marcello, Agostino e Pietro, in rappresentanza del predefunto lor padre, Maria, Virginia e Gerolamo, pure in rappresentanza del predefunto lor padre, fratelli e nipoti Mariani eredi *ab intestati* della defunta De Lorenzi Angiola, a ciascun dei quali spetta una settima parte di tale certificato.

Ciò si pubblica in relazione al disposto nell'art. 89 e seguenti, regolamento 8 ottobre 1871, e per le eventuali opposizioni.

Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Erminio Glas del dì 22 giugno stante, registrata con marca da lire 1 20 annullata, sono invitati tutti i creditori del predetto fallimento a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco di detto fallimento signor Ferdinando Barducci, per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi, già fissata per la mattina del dì ventuno agosto prossimo futuro, a ore 10 antimeridiane, avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 22 giugno 1871.

2600 G. MAZZI.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento della ditta Masini e Ciardetti che con ordinanza del corrente giorno, registrata con marca da lire 1 20, il giudice delegato alla procedura di tal fallimento, è stata fissata la mattina del quattordici luglio prossimo, a ore dieci antimeridiane, per l'adunanza dei creditori, all'oggetto di procedere alla verificazione dei titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 25 giugno 1871.

2625 G. MAZZI.

Decreto.

(3ª pubblicazione).

Il tribunale civile e correzionale di Torino;

Sul ricorso presentato da Giovanni, Pietro ed Anna fratelli e sorella Vallosio fu Martino, e dai costoro nipoti, figli della loro sorella predefunta Catterina Vallosio moglie di Domenico Vota, cioè Martino, Giuseppe, Giacomo Giocondo ed Anna fratelli e sorella Vota del vivente Domenico suddetto, domiciliati tutti a Rivarolo, in qualità di unici eredi del rispettivo loro fratello e zio Pietro Francesco Vallosio, già artificiere nel reggimento operai d'artiglieria, morto *ab intestato* in Savona il 20 novembre 1870, ha pronunciato il seguente decreto:

Il tribunale;

Udito il rapporto del giudice delegato in camera di consiglio,

Ordina la restituzione del deposito di cui si tratta;

Ed a senso dell'art. 103 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, e seguenti, approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, manda all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti di pagare a mani dei ricorrenti Giovanni, Pietro ed Anna fratelli e sorella Vallosio fu Martino, e loro nipoti di sorella Catterina moglie a Vota Domenico, predefunta, Martino, Giuseppe, Giacomo Giocondo ed Anna fratelli e sorella Vota del vivente Domenico, tutti maggiorenni d'età, residenti a Rivarolo, la somma di lire tremila e relativi proventi dal 1° gennaio 1871, portate dalla cartella num. 10991 in data 17 dicembre 1858, intestata al Pietro Vallosio, artificiere di prima classe nel reggimento operai d'artiglieria;

Dichiarando l'Amministraz. stessa sufficientemente scaricata mediante quietanza dei medesimi.

Torino, 28 marzo 1871.

Il presidente: AIRALDI.

2279 G. DEBERTELLI, vicecanc.

Avviso.

(3ª pubblicazione).

A termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che il R. tribunale civile e correzionale in Milano con decreto 9 maggio 1871 ha autorizzata la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la riunione e la traslazione a favore dei ricorrenti Davide, Emma e Carlotta Rossari minorenni del fu Angelo Omobono, rappresentati dalla loro madre Giuseppa Macchi, dei seguenti tre certificati di inscrizione di rendita consolidato cinque per cento, e cioè:

1. Certificato n. 717 in data di Milano 25 febbraio 1862, per l'annua rendita di lire 125, a favore di Rossari Maria Giacomina fu Giovanni Battista di Milano (ora defunta).

2. Certificato n. 51062 in data di Milano 25 settembre 1867, per l'annua rendita di lire 10, e colla intestazione come al precedente.

3. Certificato n. 54180 in data di Milano 30 luglio 1868, per l'annua rendita di lire 10, e colla intestazione come al precedenti.

Il ricorrente

2267 AVV. DEMETRIO BESAGLIA.

Avviso.

(1ª pubblicazione)

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventidue maggio in Napoli.

Il tribunale, udito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annullando il certificato di annua rendita di lire 850, sotto al numero 52279, e 11047 del registro di posizione, in favore del signor Longobardi Giovan Giuseppe fu Sabbato, tramuti la rendita medesima in cartelle al portatore di egual valore da rilasciarsi ai richiedenti. Destina l'agente di cambio signor Giuseppe Rossi per le relative operazioni.

Così deliberato dai signori cav. Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cav. Francesco Giordano e cavaliere Nicola Palumbo giudici.

2649 LEOPOLDO DE LUCA.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Giuseppe d'Abramo Orefice, i quali non hanno peranco verificati i loro titoli di credito, che è stata destinata la mattina del 1° agosto prossimo, alle ore dieci antimeridiane, all'oggetto di procedere alla verificazione dei titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 25 giugno 1871.

2626 G. MAZZI.

Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Luigi Del Re del dì ventitrè giugno stante, registrata con marca da lire 1 20 debitamente annullata, sono invitati tutti i creditori del fallimento ridetto a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco di detto fallimento signor Diomede Tarchiani, per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi, già fissata per la mattina del dì nove agosto prossimo, a ore dieci antimeridiane, avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 25 giugno 1871.

2624 G. MAZZI.

2591 Estratto.

Per pubblico contratto del dì 3 giugno 1871, rogato dal sottoscritto notaro, e da registrarsi nel termine di legge il signor Giovacchino Tarchiani ha ceduto e venduto a causa di espropriazione per pubblica utilità alla comunità di Firenze i seguenti beni:

Porzione dello stabile posto in Firenze, e precisamente nella via Nazionale Aretina, fuori la Porta alla Croce, al n. 105, consistente in un quartiere al primo piano, composto di cinque ambienti ed in un magazzino a terreno, ed al quale si accede dal vicolo degli Stramburzoli. Questi immobili sono confinati: 1° Strada Nazionale Aretina; 2° Tarchiani Gaetano e Baldassarre; 3° Corte a comune; 4° Pratesi Luigi; 5° Vicolo degli Stramburzoli, salvo se altri, ecc., e sono rappresentati al catasto della comunità di Firenze, in sezione O, dalle particelle 803 in parte, 804 in parte e 818, articolo di stima 251³ e 254³, con rendita imponibile complessiva di lire toscane 67 49, pari a lire 56 69.

Detta rendita è fatta sul prezzo di lire 5800, da pagarsi insieme ai relativi frutti al signor Giovacchino Tarchiani decorsi trenta giorni dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e salva la prova della libertà del fondo.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Mediante pubblico contratto del dì 20 giugno 1871, rogato dal notaro Alessandro Morelli residente in Firenze e da registrarsi ai termini di legge, il signor Fortunato del fu Giuseppe Batacchi, possidente domiciliato in Firenze, cedè e vendè alla comunità di Firenze per causa di pubblica utilità porzione dello stabile posto in Firenze e precisamente sulla via Aretina per San Donato, fuori la Porta San Niccolò, al n. 15.

Detta vendita è stata fatta per il prezzo di L. 11,700 28 da pagarsi insieme ai relativi frutti dalla comunità di Firenze al detto signor Batacchi, decorsi che siano giorni 30 da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 e seguenti della legge de' 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà del fondo come sopra venduto.

2611 ALESSANDRO MORELLI, not.

SOCIETÀ GENERALE DI Credito Mobiliare Italiano

Il dividendo deliberato dall'assemblea generale del 25 maggio scorso per l'esercizio 1870 in L. 18 e l'interesse del 1° semestre 1871 in L. 12 (L. 30 assieme) per azione, saranno pagati contro il ritiro della cedola n. 3 a cominciare dal 5 luglio prossimo

In *Firenze*, presso la sede della Società.
» *Torino*, » » »
» *Genova*, » la Cassa Generale.
» *Parigi*, » la Società Generale di Credito Mobiliare Francese.

NB. I pagamenti a Parigi si faranno in Fr. 28 40 per azione fino a nuove disposizioni.

A cominciare da detto giorno sarà pagato il dividendo dello stesso esercizio assegnato alle cedole di fondazione

In *Firenze*, presso la sede della Società.
» *Torino*, » » »
» *Parigi*, » la Società Generale di Credito Mobiliare Francese.

Firenze, 22 giugno 1871. 2597—3

Ferrovie dell'Alta Italia

AVVISO.

Si rendono avvisati i signori possessori di azioni della strada ferrata da Torino a Susa che la quota d'interesse ed il dividendo pel 1° semestre 1871, sonosi, per azione, fissati come segue:

Interesse	L. 11 25
Dividendo	» 3 45
Totale .	L. 14 70

I pagamenti saranno eseguiti a cominciare dal giorno 1° luglio p. v. dalla cassa della Società, stazione di Torino, Porta Nuova.

2593—3 LA DIREZIONE GENERALE.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AVVISO D'ASTA.

Essendo andati deserti gl'incanti per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Pietraperzia, che dovevano aver luogo il 15 del corrente, a termini dell'art. 43 del regolamento generale di contabilità si fa noto al pubblico quanto segue:

1. Gli incanti avranno luogo addì 1° luglio 1871 per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento generale di contabilità approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e l'asta sarà aperta a mezzogiorno in punto.

2. L'appalto si fa per quattro anni e cinque mesi, cioè dal 1° agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

3. L'appalto sarà aperto in base all'annuo canone di L. 35,000.

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla sua scheda d'offerta la prova d'aver depositata a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale la somma equivalente ad un bimestre del canone sul quale si aprono gl'incanti, cioè L. 5,833 33, e la cauzione definitiva che dovrà poi prestarsi dall'aggiudicatario dovrà essere eguale alla metà del canone annuale pel quale seguirà l'aggiudicazione.

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà comunicata dalla locale prefettura all'Intendenza di finanza.

7. Presso l'Intendenza di finanza e le sottoprefetture di Piazza e Terranova sono ostensibili i capitoli d'onere regolanti l'appalto.

8. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo col comune le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 5 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 5 luglio 1871, alle 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del succitato regolamento.

10. Qualora in tempo utile vengano presentate offerte d'aumento ammessibili, si procederà a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo alla pubblicazione di altro avviso per un nuovo incanto definitivo che già fin d'ora si stabilisce, che avrà luogo il giorno 10 del p. v. mese di luglio col metodo della estinzione delle candele.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

12. La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

13. Il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e pubblicato in tutti i comuni della provincia.

Caltanissetta, 16 giugno 1871.

2650 *L'Intendente*: FIORITO.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE

La convenzione del 30 settembre 1868, approvata con legge del 28 agosto 1870, che ha modificato le condizioni nelle quali si trovava la Società suddetta, avendola posta in grado di riprendere il pagamento diretto degli Interessi e delle ammortizzazioni delle antiche Azioni Livornesi garantite dal Governo e delle sue Obbligazioni, questa Direzione generale ha l'onore di portare a cognizione dei signori interessati che saranno prese le occorrenti disposizioni affinchè il pagamento dei Cuponi scaduti a tutto il 1° marzo 1871, per le somme già determinate, e i Titoli ammortizzati non ancora presentati all'incasso, come pure il pagamento dei Cuponi scadenti il 1° luglio p. v., sia fatto, tanto in Italia, quanto all'estero dalle Casse e dai Corrispondenti sotto indicati.

La somma da incassare per ciascun Cupone scadente il 1° luglio 1871 è indicata nella seguente nota, dove figurano le ritenute che la Società è in diritto di fare ai portatori dei Titoli.

Nota della quantità e specie dei Titoli.	Prezzo lordo del Cupone	Ricchezza mobile 13 728 p. %	Tassa di circolazione 1 20 p. %	Diritto di trasmissione in Francia	Totale della Ritenuta	Prezzo netto del Cupone
N° 79,543 Azioni Ferrovie Livornesi........	10.50	1.44	0.12	»	1.56	8.94
» 322,235 Obbligazioni Serie A, B, C, D e D idem..........	7.50	1.03	0 10	»	1.13	6.37
» 762,921 Obbligazioni della Società generale delle Ferrovie Romane	7.50	1.03	0.08	0.09	1.20	6.30
» 81,466 Obbligazioni A, B e C, della Ferrovia Centrale-Toscana ed Asciano-Grosseto......	12.50	1.72	0.16	»	1.88	10.62

Per quanto concerne le operazioni preliminari, cioè *presentazione, contazione, verifica*, ecc., relative al pagamento, le quali incominceranno ad effettuarsi da quest'Uffizio dei Titoli dal dì 27 corrente, *in tutti i giorni feriali, purchè non cadenti nel* 10 *e* 25 *di ciascun mese, dalle ore* 10 *ant. alle ore* 3 *pom.*, ed il rilascio dei relativi *avvisi* di pagamento sopra il Cassiere Capo, resta in vigore il vigente Regolamento.

Luogo di pagamento dei titoli descritti nella suddetta nota.

Azioni Strade Ferrate *Livornesi*, a *Firenze*, Cassa Centrale, Piazza Vecchia Santa Maria Novella, n. 7.

Obbligazioni dette *Serie A e B*, idem idem.

» » *C, e D₁* idem idem.

Parigi - Marcuard André et C.ie
Londra - Rodocanacchi F.i e C.i
Bruxelles - Bischoffsheim et de Hirsch.
Francfort S/M. - Incaricato speciale della Banca d'Industria e Commercio di Darmstadt.
Ginevra - Lombard, Odier et C.ie

Obbligazioni Serie D₂ *Livornesi* - *Firenze* Cassa Centrale.

Parigi. Fratelli De Rothschild.
Londra. N. M. De Rothschild.
Bruxelles. S. Lambert.
Francfort S/M. M. A. De Rothschild e Figli.

Dette della Società generale delle *Ferrovie Romane*:

Firenze - Cassa Centrale.
Roma - Uffizio Sociale, Piazza della Pillotta, Palazzo Filippani.
Parigi - Detto, Via della Vittoria, n. 56.

Obbligazioni A, B, C della Ferrovia *Centrale-Toscana*, ed *Asciano-Grosseto* - Alle Tesorerie Provinciali di *Firenze* - *Siena* - *Livorno* - *Genova* - *Milano* - *Torino*.

ed a *Parigi* - Bischoffsheim e Goldschmidt.
Bruxelles - Bischoffsheim e De Hirsch.
Londra - Bischoffsheim e Goldschmidt.
Francoforte S/M - M. A. De Rothschild e Figli.
Ginevra - Lombard, Odier e C.

Per le Obbligazioni di Serie C, D₁ e D₂ delle Ferrovie Livornesi, come pure per le Obbligazioni A, B e C della Ferrovia Centrale-Toscana ed Asciano-Grosseto, non potranno le suddette Case Bancarie all'estero pagare le Cedole relative senza che dal portatore delle medesime sia contemporaneamente presentato un Certificato di data non anteriore a quindici giorni, vidimato da Notaro o dal Console d'Italia del luogo di residenza del detentore che attesti essergli stati esibiti i titoli medesimi.

A *Parigi* si pagheranno le Cedole dei titoli di tutti i residenti in Francia.
A *Londra* di quelli residenti in Inghilterra.
A *Bruxelles* di quelli residenti nel Belgio.
A *Francfort S/M* dei residenti in Germania.
A *Ginevra* dei residenti in Svizzera.

Firenze, 25 giugno 1871.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio.